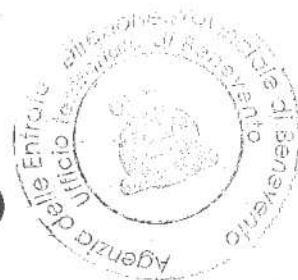


STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" ovvero CTS), una associazione avente la seguente *denominazione*: "UN SENSO PER LA VITA ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di BENEVENTO, PIAZZA S.MODESTO, EX EDIFICIO SCOLASTICO S.MODESTO 1 e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- il miglioramento delle conoscenze scientifiche su problemi biologici, medici, clinici, bio-tecnologici, riabilitativi e sociali sulle disabilità sensoriali e, in particolare dell'udito, delle disfunzioni uditive e delle patologie comunicazionali dell'anziano, dell'adulto e del bambino, con particolare riguardo alle situazioni di disadattamento e di handicap comunicativo, sociale e lavorativo, alle alterazioni comportamentali;
- il reinserimento e l'integrazione sociale di tutti i soggetti affetti da qualsivoglia disabilità;
- la promozione e valorizzazione della dignità, dell'autonomia e dell'emancipazione della persona con disabilità sensoriali o con disturbi della comunicazione o disturbi specifici dell'apprendimento in tutti gli aspetti della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità, l'informazione, l'educazione, l'integrazione professionale e sociale;
- la promozione e l'attuazione di azioni e programmi di utilità sociale rivolti alla prevenzione delle disabilità, dei disturbi della comunicazione sull'intera popolazione o su fasce di rischio;
- la promozione e l'incentivazione della tutela e dell'integrazione sociale dei bambini affetti da disabilità sensoriale e psico-fisica, sia in tema di riduzione dell'handicap al fine di favorirne l'apprendimento comunicativo e scolastico, sia per quanto di attinenza alle forme di integrazione;
- la promozione e l'incentivazione dello studio e della ricerca sugli aspetti genetici, epidemiologici, anatomici, fisiopatologici, biofisici, bio-tecnologici, diagnostici, preventivi e terapeutici nonché degli aspetti assistenziali, psicologici e sociali correlati;
- la sensibilizzazione degli organi istituzionali mediante un'articolata opera di educazione sanitaria e di informazione ai fini della rimozione dei diversi tipi di handicap;
- beneficenza;
- istruzione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 CTS:

- diffusione della conoscenza dei dati relativi alle varie forme di handicap, disabilità psico-fisiche e sensoriali mediante conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, contratti o accordi di consulenza corsi formativi, articoli scientifici, etc... (eventualmente investendo riviste o altri organi di stampa);
- progettazione ed erogazione borse di studio;
- Istituire, e/o cooperare, collaborare con le risorse disponibili, Osservatori e/o Comitati tematici che si occupano di tutti i tipi di disabilità, di Sanità, gestione Sanitaria e ricaduta sull'utenza;
- espletamento, finanziamento e promozione ricerche nei settori di interesse dell'associazione;
- divulgazione di indirizzi e strategie di prevenzione primaria e secondaria attinenti alle disabilità ed in particolar modo, delle malattie dell'orecchio, della sordità e della comunicazione audio-verbale;

- supporto nella ricerca e nell'applicazione di trattamenti terapeutici ed ausili atti ad evitare l'emarginazione sociale derivante dalle problematiche legate alla disabilità uditiva;
- collaborazione con strutture sanitarie e/o centri di ricerca pubblici e privati;
- assistenza, nei vari procedimenti burocratici e amministrativi, di ricovero, prenotazioni per indagini diagnostiche, svolgimento attività assistenziale a pazienti in ricovero presso strutture sanitarie pubbliche/private o a domicilio;
- istituzione, collaborazione e gestione di strutture e centri di assistenza, cure e riabilitazione per persone affette da disabilità e dalle sue complicità raccogliendo dati epidemiologici e statistici sulle varie situazioni morbose e sui risultati del loro trattamento al fine del migliore raggiungimento degli scopi sociali;
- istituzione, collaborazione e gestione di corsi di formazione, centri di addestramento e aggiornamento professionale con Enti e laboratori che si rendessero necessari ai fini suddetti;
- accordi di cooperazione e convenzione con enti, strutture e organizzazioni pubbliche e private italiane e straniere operanti nei vari settori al fine di un reciproco scambio di dati, esperienze, mezzi e persone, ricevendo concedendo finanziamenti;
- convenzioni con singoli ricercatori italiani ed esteri aventi i requisiti di qualificazione scientifica e professionale negli specifici campi di indagine;
- collaborazione con imprese commerciali, industriali, artigianali che operano in settori di interesse per scopi sociali;
- attività imprenditoriale in funzione degli scopi statuari;

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co. 2 CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di condivisione della mission, degli obiettivi e delle finalità associative;
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali come dalla vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione successiva.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- prendere parte all'assemblea;
- eleggere gli organi associativi personalmente o mediante delega e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare in maniera attiva promuovendo iniziative ed attività di interesse associativo.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- condursi rettamente senza recare danno alcuno all'immagine dell'associazione.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio Sindacale.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione degli eventuali componenti del Consiglio Direttivo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile).

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata a mezzi vari almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio delle attività.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera circa l'entità delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- propone iniziative ed attività rientranti nell'ambito di operatività associativo.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il segretario dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre i regolamenti interni e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- accoglie e rigetta, motivando, le domande degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 10 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* del Collegio Sindacale, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio Sindacale *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

IL Collegio Sindacale esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se il Collegio Sindacale *non* esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, donazioni, lasciti ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da convenzioni, da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *prelavorato* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: mediante richiesta scritta da presentare entro 3 gg. Dalla data di consultazione richiesta.

ART. 17

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Collegio Sindacale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione *assicura* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

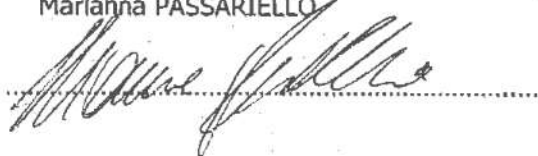
In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

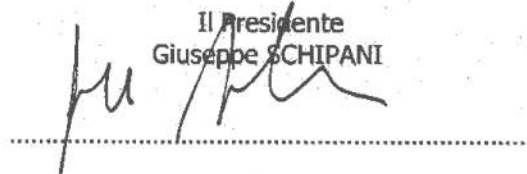
ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario
Marianna PASSARIELLO



Il Presidente
Giuseppe SCHIPANI



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 01, del mese di febbraio, alle ore 18:30, presso i locali dell'ex edificio scolastico S. Modesto 1, piazza S. Modesto, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER LA SORDITÀ UN SENSO PER LA VITA ONLUS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. SCHIPANI GIUSEPPE, verbalizza la Sig.ra PASSARIELLO MARIANNA.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto, con indicazione di o.d.g., ora e luogo, che sono presenti n. 29 soci su n. 29 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Modifica della denominazione sociale
3. Modifica della sede legale
4. Correzione errore materiale di identificazione socio fondatore CONTE ANGELO nell'Atto Costitutivo
5. Definizione della quota associativa annuale.

Nella trattazione come di seguito:

1. Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in linea con le innovazioni normative inserenti le associazioni del terzo settore (D.Lgs. 117/17, Codice del Terzo Settore).
Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 20 articoli.
Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.
lettura dei n. 20 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
2. L'Assemblea, dopo ampio confronto su varie proposte di modifica, con voto unanime, delibera di approvare la nuova denominazione sociale che da "Istituto Nazionale di Ricerca per la Sordità Un Senso per la Vita ONLUS" diviene "UN SENSO PER LA VITA ODV".
3. La sede legale è modificata come di seguito: da via S. Colomba, 9 - 82100, Benevento a piazza S. Modesto (ex edificio scolastico S. Modesto 1) - 82100, Benevento.
4. Sono corretti gli errori materiali di identificazione dei soci fondatori (Codici fiscali) come di seguito:
 - CONTE ANGELO, nato a Sant'Angelo a Cupolo (Bn) il 02/03/1952, residente in frazione Motta - Sant'Angelo a Cupolo, viale L. Da Vinci, 46, Professione Medico chirurgo. C.F.: CNTNGL52C02I277D.
5. L'Assemblea delega al Consiglio Direttivo la definizione della quota associativa annuale che verrà successivamente definita.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si allega:

1. Elenco soci presenti
2. Nuovo Statuto.

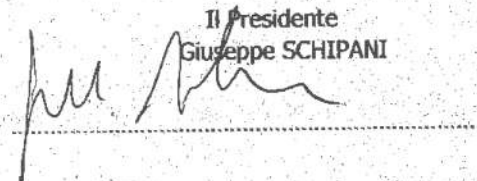
Il Segretario

Marianna PASSARIELLO



Il Presidente

Giuseppe SCHIPANI



ELENCO SOCI PRESENTI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 01 febbraio 2019

FABBRICATORE ANNA *Fabrizio Anna*

TUZIO ANDREA *Tuzio Andrea*

DONATO CLAUDIO *Donato Claudio*

MINCIONE COSIMO *Minzione Cosimo*

MINCIONE RAFFAELE *Minzione Raffaele*

SCHIPANI CLELIA *Schipani Clelia*

SCHIPANI LUIGI *Schipani Luigi*

VERSACE FILOMENA *Filomena Versace*

MINCIONE GIUSEPPINA *Minzione Giuseppina*

SIGNORIELLO LUIGI *Signoriello Luigi*

LANDI GIUSEPPINA *Landi Giuseppina*

CAPUANO NICOLINO *Capuano Nicolino*

GIORGIONE GIULIA *Giorgione Giulia*

GIORGIONE ANTONELLA *Giorgione Antonella*

DE CRISTOFARO NADIA

Nadia De Cristofaro

ALTIERI ROSARIA *Altieri Rosaria*

CORONA MARIO *Corona Mario*

DE LUCA ASSUNTA *De Luca Assunta*

FORGIONE MASSIMO *Forgione Massimo*

TRETOLA GIOVANNI *Tretola Giovanni*

CHIUOLO ANTONIO *Chiuolo Antonio*

MASONE CARMELA *Masone Carmela*

ZOINO FEDERICA *Zoino Federica*

GIORGIONE GIUSEPPE *Giorgione Giuseppe*

DELLA PIETRA GESUELA *Della Pietra Gesuela*

ZOINO POMPEO *Zoino Pompeo*

ALTIERI CAMILLO *Altieri Camillo*

MINCIONE ANDREA *Minzione Andrea*

ORLACCHIO MASSIMO *Orlacchio Massimo*



DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 14 FEB. 2019
N° 373 Mod. 3 Vol. 1
Pagati € 200,00
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011



[Handwritten signature]
DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

"() Firma su delega del
Direttore Provinciale Mario Pizzarello
(dispongono di servizio n. 4)"